

Sassari, 16 novembre 2020

Alle Imprese Edili
Ai Consulenti del Lavoro
LORO SEDI

Oggetto:
Imponibilità contributi Cassa Edile: art.9 DL 103/91 conv.in L.166/91
Tassazione contributo ex art.36 CCNL: D.Lgs.314/97 e Decreto Ministero del Lavoro 27-10-2009.

Si comunica alle Imprese ed ai Consulenti in indirizzo che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, dovrà essere inclusa nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini delle ritenute fiscali non solo – come finora è avvenuto – la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

Ai sensi della L.166/91, alla retribuzione imponibile sulla quale calcolare i contributi di legge, deve essere aggiunto il 15% dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore da versare alla Cassa Edile, escluse le quote di servizio nazionali e provinciali, e detratta la quota di tali contributi a carico del lavoratore.

Pertanto l'aliquota da assoggettare alle contribuzioni di legge, in vigore dal **1° ottobre 2020**, viene modificata come segue:

	CCNL industria - piccola e media impresa – cooperative - artigianato
Contributo Cassa Edile	1,705%
Contributo A.P.E.	2,60%
Contributo Ente Scuola Edile	0,45%
Contributo C.P.T.	0,30%
Fondo prestazioni mutualizzate C.P.T.	0,30%
Contributo Fondo Pre pensionamento	0,20%
Contributo Fondo incremento occupazione	0,10%
Totale	5,65%
15%	0,85%
Contributo a carico del lavoratore	-0,38%
Aliquota da assoggettare alle contribuzioni di legge da calcolare sulla retribuzione imponibile Cassa Edile.	0,47%

Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.314/97 e della Circolare.Min.Fin.4 marzo 1999 n.55/E, è previsto che la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore a favore della Cassa Edile, venga assoggettata a ritenuta fiscale solo per la quota destinata a **prestazioni di tipo assistenziale**.

A tal fine si comunica che la quota del contributo destinata dalla Cassa Edile a **prestazioni di tipo assistenziale** è stabilita nella misura dello **0,45%** sulla retribuzione imponibile così come sotto specificato:

	a carico impresa	a carico lavoratore	Totale
Contributo Cassa Edile destinato a spese gestione e prestazioni malattia e infortunio	1,500%	0,300%	1,80%
Contributo Cassa Edile destinato a prestazioni di tipo assistenziale	0,375%	0,075%	0,45%
Totale	1,875%	0,375%	2,25%

Sulla base della norma su richiamata le Imprese dovranno pertanto inserire in busta paga e assoggettare a tassazione la quota a carico del datore di lavoro pari allo 0,375% e, per quanto riguarda il contributo a carico del lavoratore, determinare l'imponibile fiscale detraendo dall'imponibile contributivo, oltre ai contributi previdenziali di legge, esclusivamente la quota dello 0,300% restando pertanto assoggettata a tassazione la residua quota a suo carico dello 0,075%.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(dott.Alessandro Mura)